

## PAGAMENTO

Il versamento dell'I.C.I. deve essere effettuato in due rate:

- il 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente, entro il **16 giugno**;
- il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno in corso, calcolato sulla base dell'aliquota e della detrazione dell'anno medesimo, entro il **16 dicembre**.

Il contribuente, se vuole, può versare entro il termine previsto per l'acconto, in unica soluzione, l'imposta dovuta per l'intero anno.

I versamenti devono essere effettuati a favore del comune tramite apposito bollettino di conto corrente postale, intestato a "Comune di Lugo di Vicenza Servizio Tesoreria - I.C.I.", C/C n. 77661056 oppure a mezzo F24. Nel caso di possesso di immobili situati nello stesso Comune, dovrà essere effettuato un unico versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, si deve effettuare un versamento per ogni Comune. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché, con comunicazione da rendere all'Ufficio I.C.I. del Comune entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento, sia individuato l'immobile cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari. L'imposta non è dovuta se complessivamente (acconto saldo) è uguale o inferiore a € 2,50; viceversa l'imposta è dovuta a saldo se i singoli versamenti, ancorché inferiori a € 2,50, cumulativamente risultino superiori a € 2,50. In caso di pagamento tardivo, il contribuente può avvalersi del cosiddetto ravvedimento operoso, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D. L.vo n. 472 del 18.12.1997, compilando l'apposito modulo e presentandolo presso l'Ufficio I.C.I..

Tale agevolazione prevede:

- 2,50% della sanzione per mancato pagamento di acconto e saldo entro un mese;
- 3% della sanzione per pagamento oltre un mese, ma entro l'anno.

In ambedue i casi, comunque, il contribuente è obbligato a pagare anche gli interessi legali (3% annuo dal 01.01.2008 al 31.12.2009, 1% annuo dal 01.01.2010) maturati per ogni giorno di ritardo. Il contribuente può richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle maggiori somme pagate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.